



Hai scaricato questo articolo dal portale di Filiera AQ

LEGGI GRATUITAMENTE ALTRE NOTIZIE SU:

<http://www.agriok.it/magazine>

www.agriok.it/notizie

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

www.agriok.it/newsletter

www.filiera-aq.it



[OCM] Il Reg. Ce 687/2010 modifica i criteri per calcolare il valore della produzione commercializzata

Ortofrutta, l'Ue taglia gli aiuti alle organizzazioni dei produttori

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Il Reg. Ce 687/2010 della Commissione del 30 luglio 2010 ha modificato il calcolo del valore della produzione commercializzata – il cosiddetto Vpc – e ciò comporterà una forte riduzione degli aiuti alle Organizzazioni dei Produttori (Op).

Rispetto alla proposta iniziale della Commissione, il taglio del Vpc è stato inferiore, anche a seguito dell'azione politica del Governo italiano, comunque la nuova normativa genera un forte impatto sul funzionamento delle Op.

[IL FINANZIAMENTO

L'Ocm del settore degli ortofrutticoli freschi, approvata nel 2007, riconosce il ruolo centrale delle Op nella gestione del mercato: programmazione della produzione, ade-

guamento dell'offerta alla domanda, concentrazione dell'offerta, stabilizzazione dei prezzi e riduzione dei costi di produzione (tab. 1).

Per perseguire questi scopi, l'Ocm ortofrutta prevede l'erogazione di un aiuto alle Op, basato sul fatturato dell'Op, o più precisamente sul valore della produzione commercializzata (Vpc).

Il finanziamento alle Op è assicurato a condizione che venga predisposto un Programma Operativo (PO), che viene finanziato per il 50% dall'Ue e per l'altro 50% dai produttori.

Il finanziamento comunitario ai programmi operativi è pari ad un massimo del 4,1% del Vpc di ogni singola Op. Tale percentuale sale dal 4,1% al 4,6% del Vpc nel caso in cui le Op svolgano azioni per la

Tagli pesanti

per i trasformati

di pomodoro, frutta, agrumi e surgelati

prevenzione e la gestione delle crisi di mercato.

[REG. 687/2010, LE NOVITÀ

I cambiamenti introdotti dal Reg. Ce 687/2010 riguardano le modalità di calcolo del Vpc nel caso di ortofrutticoli sottoposti ad una prima trasformazione da parte della stessa Op.

Fino ad oggi, il calcolo del Vpc per i prodotti di autotrasformazione (ad esempio il pomodoro trasformato direttamente nelle strutture dell'Op) veniva effettuato sulla base del valore del prodotto trasformato, ridotto percentualmente, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali (Decreto ministeriale 28

marzo 2008). Con tale riduzione percentuale, si stima il valore della materia prima non trasformata.

Più precisamente, attualmente il valore della Vpc per i prodotti di autotrasformazione è pari a:

- 90% per i prodotti surgelati;

- 85% per i trasformati derivati da frutta e agrumi;

- 80% per i trasformati derivati dal pomodoro ed altri ortaggi.

La Commissione ha evidenziato che, in caso di autotrasformazione, tale criterio di calcolo genera incertezza nella determinazione del Vpc e difficoltà di controllo. Anzi, la Commissione ha paventato l'ipotesi che si crei una situazione di concorrenza sleale tra Op e imprese private che operano nello stesso settore. A ta-

le fine, la Commissione ha proposto un tasso forfettario che rappresenti più adeguatamente il valore del prodotto di base, ovvero gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Alla luce di tali considerazioni, con l'approvazione del Reg. Ce 687/2010, che modifica il Reg. Ce 1580/2007, la Commissione ha adottato una nuova modalità di calcolo della Vpc per i prodotti oggetto di autotrasformazione.

Dal momento che i volumi di frutta e verdura necessari per la produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli variano considerevolmente secondo il gruppo di prodotti, è stato individuato un tasso forfettario che rispecchi tali differenze.

Più precisamente, il Vpc di ortofrutticoli destinati alla autotrasformazione da una Op è calcolato applicando al fatturato di tale prodotti trasformati un tasso forfettario espresso in percentuale (tab. 2).

[GLI EFFETTI

L'applicazione del nuovo metodo di calcolo del Vpc, per i prodotti oggetto di autotrasformazione, porterà a una notevole riduzione dei contributi comunitari alle Op interessate, stimato in circa 15 mi-

[**TAB. 1 – IL RUOLO E IL FINANZIAMENTO ALLE OP ORTOFRUTTICOLE**

ELEMENTI	RIFORMA APPROVATA (12 GIUGNO 2007)
Ruolo delle Op	<ul style="list-style-type: none"> ■ La gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli freschi viene affidata alle Op ■ Le Op perseguono i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, specie in termini qualitativi e quantitativi; - la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti; - ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; ■ Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale per il settore ortofrutticolo. ■ Le Op elaborano i programmi operativi basati sulla strategia nazionale.
Finanziamento alle Op	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il contributo UE è pari al 4,1% del valore della produzione commercializzata (Vpc) da ogni Op. ■ Il contributo UE è elevato al 4,6% per le Op che svolgono azioni di prevenzione e gestione delle crisi di mercato. ■ Il finanziamento comunitario è pari ad un massimo del 50% delle spese sostenute dal Fondo di esercizio delle Op. ■ La percentuale è elevata al 60% per: azioni transnazionali, azioni interprofessionali, azioni nel biologico, fusioni di Op. ■ Obbligo di destinare a interventi ambientali almeno il 10% del budget di ciascun programma operativo. ■ Cofinanziamento al 60% della produzione biologica in ciascun programma operativo. ■ Possibilità di inserimento di iniziative di promozione nei programmi operativi. ■ Cofinanziamento al 60% se la promozione è rivolta a studenti e adolescenti.

lioni di euro annui per l'Italia, anche se il testo finale del Reg. Ce 687/2010 è migliorativo della proposta iniziale della Commissione.

Ad esempio per i derivati del pomodoro diversi dal concentrato, fino ad oggi veniva considerato un Vpc pari all'80% del fatturato quindi con un taglio del 20%; invece nel nuovo Reg. Ce 687/2010 il Vpc utilizzabile è pari al 27% del fatturato, quindi con un taglio del 73%.

Per i surgelati, fino ad oggi

[**TAB. 2 – TASSO FORFETARIO (%)**

Per il calcolo del valore della produzione commercializzata (Vpc) nel caso di autotrasformazione

Succhi di frutta	53
Succhi concentrati	73
Concentrato di pomodoro	77
Ortofrutticolo congelati	62
Conserve di frutta e verdura	48
Funghi in scatola del genere Agaricus	70
Frutta temporaneamente conservata in salamoia	81
Frutta secca	81
Altri ortofrutticoli trasformati	27
Erbe aromatiche trasformate	12
Paprika in polvere	41

Fonte: Reg. Ce 687/2010 del 30 luglio 2010.

veniva considerato un Vpc pari al 90% del fatturato quindi con un taglio del 10%; invece nel nuovo regolamento il Vpc utilizzabile è pari al 38% del fatturato, quindi con un taglio del 62%.

[APPLICAZIONE GRADUALE

La nuova normativa introdotta dal Reg. Ce 687/2010 non si applicherà ai Programmi

Operativi in corso, approvati prima del 20 gennaio 2010.

Tenendo conto che la quasi totalità dei programmi operativi sono triennali o quinquennali, ancora per qualche anno si continuerà ad applicare le vecchie percentuali di abbattimento. Di fatto, per la maggioranza delle Op, la nuova normativa produrrà i suoi effetti dal 2013 ed oltre. ■



Foto: Concorsio Fata